

- le nuove aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Lombardia con decorrenza dall'anno d'imposta 2012:

range scaglione in euro	aliquota
da 0 a 15.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 15.000,01 a 28.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,35%
da 28.000,01 a 55.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%
da 55.000,01 a 75.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%
oltre 75.000,00	Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%

11A16655

REGIONE PUGLIA

Articolo 6, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e articolo 50 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2012.
(Estratto deliberazione della Giunta Regionale n. 2871 del 20 dicembre 2011).

(Omissis).

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis).

Delibera

1. (Omissis).

2. Di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

per i redditi sino a euro 15.000: 0,3 per cento;

per i redditi oltre euro 15.000 e sino ad euro 28.000: 0,3 per cento;
per i redditi oltre euro 28.000 e sino ad euro 55.000: 0,5 per cento;
per i redditi oltre euro 55.000 e sino ad euro 75.000: 0,5 per cento;
per i redditi oltre euro 75.000: 0,5 per cento.

In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,3 per cento, permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.

Le disposizioni dei commi precedenti assicurano la differenziazione della addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, anche per estratto, entro il 31 dicembre 2011, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16594

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

